Numero CAS
79-01-6
Numero Indice
602-027-00-9
Numero CE
201-167-4
Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
Tricloroetilene; tricloroetene
Tipo Pericolo

- Cancerogena (C) Categoria 1B

Specifiche
Normativa di riferimento
Reg (CE) 1907/2006
Normativa specifica
Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 109/2012 Reg (UE) 126/2013 Reg (UE) 2018/675 Reg (UE) 2017/1510 Reg (UE) 2023/1132 Reg (UE) 2025/1731 Reg (UE) 348/2013
Restrizione e/o autorizzazione
Restrizione 28 - Allegato XVII
Autorizzazione 15 - Allegato XIV
Decisioni autorizzazione
C(2015) 8093
C(2015)8093_Autor15.pdf81.39 KB
Sintesi_Autor15_8093.pdf348.98 KB
C(2016) 7581
C(2016)7581_Autor15.pdf82.08 KB
Sintesi_Autor15_7581.pdf838.13 KB
C(2016) 8596
C(2016)8596_Autor15.pdf86.74 KB
Sintesi_Autor15_8596.pdf347.04 KB
C(2017) 649
C(2017)649_Autor15.pdf87 KB
Sintesi_Autor15_649.pdf346.75 KB
C(2016) 7607
C(2016)7607_Autor15.pdf82.99 KB
Sintesi_Autor15_7607.pdf806.91 KB
C(2016) 7609
C(2016)7609_Autor15.pdf83.42 KB
Sintesi_Autor15_7609.pdf806.91 KB
C(2017) 651
C(2017)651_Autor15.pdf91.14 KB
Sintesi_Autor15_651.pdf346.75 KB
C(2017) 658
C(2017)658_Autor15.pdf87.72 KB

E-mail: sostanzechimiche@mase.gov.it
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e del Mare – Divisione IV

Sintesi_Autor15_658.pdf347.34 KB
C(2017)660
C(2017)660_Autor15.pdf88.43 KB
Sintesi_Autor15_660.pdf346.91 KB
C(2017) 7928
C(2017)7928_Autor15.pdf94.66 KB
Sintesi_Autor15_7928.pdf346.88 KB
C(2017) 69
C(2017)69_Autor15.pdf86.28 KB
Sintesi_Autor15_69.pdf346.31 KB
C(2018) 938
C(2018)938_Autor15.pdf196.93 KB
Sintesi_Autor15_938.pdf346.56 KB
C(2018) 5057
C(2018)5057_Autor15.pdf270.26 KB
Sintesi_Autor15_5057.pdf351.73 KB
C(2021)1385
C(2021)1385_Autor15.pdf161.54 KB
Sintesi_Autor15_1385.pdf500.71 KB
C(2022)6874
C(2022)6874_Autor15.PDF354.38 KB
Sintesi_Autor15_6874.pdf350.87 KB
C(2023)8409
C(2023)8409_Autor15.pdf117.78 KB
Sintesi_Autor15_8409.pdf433.73 KB
C(2023)8397
C(2023)8397_Autor15.pdf119.62 KB
Sintesi_Autor15_8397.pdf433.67 KB
C(2023)8346
C(2023)8346_Autor15.pdf114.65 KB
Sintesi_Autor15_8346.pdf433.86 KB

Testo del divieto e/o restrizione

Restrizione 28 - Allegato XVII

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.

1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:

— come sostanze,

— come componenti di altre sostanze, o

— nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o

— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato

E-mail: sostanzechimiche@mase.gov.it
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e del Mare – Divisione IV

che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali"
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;
e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745

Appendice 11
Deroghe per sostanze specifiche
1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio
Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9
b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7
Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.
2.Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5
Deroga:
Come sostanza in quanto tale o come componente di altre sostanze, in una delle seguenti sostanze:
a)cherosene utilizzato come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a norme riconosciute equivalenti e commercializzato con denominazioni quali JET-A, JET-A1 o JP- (x);
b)benzina utilizzata come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o a norme riconosciute equivalenti.

(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1

Autorizzazione 15 - Allegato XIV
Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 ottobre 2014 (*)
Data di scadenza (2): 21 aprile 2016 (**)
(1) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006
(2) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006

(*) 1 settembre 2019 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quel pezzo di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

(**) 1 marzo 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione degli articoli la cui produzione ha cessato o cesserà entro la data di scadenza per tale sostanza, se tale sostanza è stata usata nella produzione di tali articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quei pezzi di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

E-mail: sostanzechimiche@mase.gov.it
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e del Mare – Divisione IV

Note

E-mail: sostanzechimiche@mase.gov.it
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e del Mare – Divisione IV